



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it; P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BOSA

Il Tenete di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa,

- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di “Ratifica ed esecuzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972” (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 concernente le Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l’art. 6 –pesca non professionale e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
- VISTI** gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960 n. 29, concernente “Disciplina dello sci nautico”, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;

- VISTO** il D.M. 1° giugno 1987 n. 249, concernente “Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei”;
- VISTO** il D.M. 4 aprile 2005, n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 07/2010 datata 28.06.2010, interdizione specchio acqueo in località “Managu”;
- VISTO** il decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTO** il D.M. in data 29 luglio 2024 che modifica l'allegato 1 di cui al precedente Decreto del 1° settembre 2021;
- VISTA** la circolare n. 254 in data 19.07.1989 del Ministero della Marina Mercantile in materia di “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - Paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTA** la circolare n. 261598 in data 02.08.1994 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “Navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e moto d'acqua”;
- VISTE** le circolari n. 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività subacquea ludico-sportiva”;
- VISTA** la circolare n. 7385 in data 25 gennaio 2013 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Attività sportivo-nautica denominata Ray board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard”;
- VISTA** la circolare n. 51241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto la “Disciplina dei JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili”;

- VISTO** il dispaccio n. 9203 in data 03 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III del decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante "Norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo";
- VISTO** il dispaccio n. 20652 in data 10 marzo 2009 del Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di "Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile";
- VISTO** il dispaccio n. 17619 in data 19 giugno 2017 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto "Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto. – Ordinanza ex art. 27, comma 6, D.Lvo 171/2005";
- VISTO** il dispaccio n. 7930 in data 22 marzo 2018 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale sono state impartite direttive operative inerenti all'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti utilizzati a fini commerciali;
- VISTO** il dispaccio n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Utilizzo di e-bike acquatica";
- VISTA** l'ordinanza balneare - disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, della Regione Autonoma della Sardegna attualmente in vigore;
- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 03/2022 in data 31 maggio 2022;
- VISTA** la propria ordinanza n. 06/2019 in data 25 giugno 2019 recante la disciplina delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del circondario marittimo di Bosa;
- VISTA** la propria ordinanza n. 10/2019 in data 5 agosto 2019 recante la modifica dell'articolo 33 della disciplina delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa approvata con ordinanza n. 06/2019 in data 25 giugno 2019;
- VISTA** la propria ordinanza n. 13/2019 in data 16 agosto 2019 recante la disciplina delle attività subacquee e delle unità da diporto in appoggio ad attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa;
- VISTA** la propria ordinanza n. 17/2019 in data 24 settembre 2019 recante la disciplina

dell'attività di snorkeling nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa;

VISTA l'Ordinanza n. 22/2018 in data 17 maggio 2018 della Capitaneria di Porto di Oristano recante la disciplina della navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA la propria Ordinanza n. 5/2021 in data 8.07.2021 recante la "Delimitazione fisica dello specchio acqueo del porto commerciale di Bosa – Disciplina dell'ancoraggio nella rada di Bosa Marina e presso la foce del fiume Temo";

VISTA la propria Ordinanza n. 03/2023 del 06/07/2023 recante "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BOSA"

RITENUTO necessario, alla luce delle mutate esperienze e delle modifiche normative medio tempore intervenute, aggiornare ed implementare la disciplina dell'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici e di appoggio alle immersioni subacquee, nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa;

RAVVISATA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione)

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento sulla disciplina delle attività diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa".

Articolo 2

(Pubblicità)

La diffusione della presente Ordinanza sarà curata mediante:

- pubblicazione alla sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito istituzionale di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- trasmissione ai Comuni costieri e alle altre amministrazioni/enti competenti;

- divulgazione a cura dei mezzi di informazione; trasmissione alle associazioni imprenditoriali e di categoria del settore balneare e nautico, nonché ad ogni altro soggetto interessato.

Articolo 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e ss. del D.Lgs. 171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entrerà in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 10.07.2023 ed abroga le ordinanze n. 6/2019 in data 25 giugno 2019, n. 10/2019 in data 5 agosto 2019, n. 13/2019 in data 16 agosto 2019, di questo Ufficio Circondariale Marittimo nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto.

La presente Ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore atto previsto di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare estiva si fa espresso rinvio alla vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata da questa Autorità Marittima e in materia di limiti di navigazione vigenti, all'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Oristano.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle altre ordinanze richiamate nelle premesse, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

La predetta ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 03/2023 del 06/07/2023 recante "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BOSA".

Bosa (OR) 17/12/2024

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandra GABRINI
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PORTISTICHE
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BOSA**

AGGIORNAMENTI/VARIANTI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le presenti norme integrano le vigenti disposizioni in materia di requisiti, obblighi e formalità da ottemperare per l'utilizzo di natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o noleggio nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico; la presente ordinanza si applica alle attività di cui al precedente periodo, esercitate nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa ricompreso tra Punta Tangone (inclusa) e Torre di Pittinuri (esclusa) attraverso i Comuni di Villanova Monteleone, Bosa, Tresnuraghes, Cuglieri.

Fermo quanto disciplinato con la presente ordinanza chiunque intenda esercitare le attività in essa disciplinate deve munirsi di ogni altro ulteriore atto previsto di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere in relazione all'attività di volta in volta posta in essere.

Ai fini del presente Regolamento, vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- Navigazione da diporto: navigazione effettuata in acque marittime a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali.
- Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- Natante da diporto: ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua.
- Imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666.
- Nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL.
- Nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 e di stazza fino a 500 GT, ovvero a 600 TSL.
- Nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666 e di stazza fino a 120 GT, ovvero a 100 TSL, costruita in data anteriore al 01.01.1967.
- Moto d'acqua o acquascooter o jet ski: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- Natanti per usi turistici di carattere locale (o natanti da spiaggia o piccoli natanti): i natanti di cui

all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare questi sono i piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela consuperficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak, con esclusione delle moto d'acqua.

- Uso commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione e noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ovvero che sono utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'assistenza all'ormeggio delle unità nell'ambito di strutture dedicate alla nautica da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'attività di assistenza e traino delle unità da diporto.

- Locazione: contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

- Noleggio: contratto con il quale il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente il natante da diporto o parte di esso, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

- Limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui una unità da diporto può navigare in base alle proprie caratteristiche tecniche ed in base alle eventuali abilitazioni rilasciate.

- Certificato di sicurezza: documento rilasciato alle navi ed alle imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.

- Requisiti per la condotta: età anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unità da diporto.

- Dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone imbarcate su una unità da diporto

- Operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita le attività di cui alla presente ordinanza.

- Operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacquee, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

- Attività di appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

- Passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad anni 1 (uno).
- Corridoi di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, utilizzato per la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto;
- Scuola di vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
- Scuola di tavole a vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela "windsurf".
- Sci nautico: attività nautica descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
- Paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico.
- Pesca subacquea non professionale: ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 è la pesca subacquea che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini diversi da quelli della pesca professionale (cioè fini ricreativi-turistici, sportivi e scientifici).
- Snorkeling: attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.
- Organizzazione didattica per le attività subacquee: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:
 - a) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per le immersioni;
 - b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
 - c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
- Centro di immersione subacquea: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
- Istruttore subacqueo: soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, che svolge la propria attività professionale di addestramento e certificazione di subacquei sportivi.
- Guida subacquea: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, che accompagna in immersioni subacquee, a scopo turistico –

ricreativo, singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

- Immersione didattica: servizio offerto da un fornitore consistente in immersioni nelle quali i subacquei sono seguiti da istruttori e che possono essere finalizzate al conseguimento di un brevetto subacqueo.

- Immersione organizzata: servizio offerto da un fornitore consistente in una immersione nella quale i subacquei abbiano già una qualificazione ed un'esperienza di livello adatto all'attività che stanno effettuando nel sito dell'immersione.

- Immersione guidata: immersione organizzata dove i clienti sono anche accompagnati sott'acqua da personale incaricato dal fornitore del servizio.

- Immersione individuale: immersione svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia la conduzione di istruttori o guide.

- Mezzo nautico d'appoggio: ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 171/2005, unità impiegata dai centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi e delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. n. 146/2008, artt. 90 e 91)

- Ray board, snorkeling trainato, seafly, sub-wing o surferboard: attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o assicurate a delle apposite impugnature;

- Jetlev flyer e similari: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

- Flyboard e similari: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed aggancio adatto a qualsiasi moto d'acqua, con lo stesso principio di funzionamento e di sostentamento del JetLev Flyer.

- E-bike acquatica: bicicletta in grado di spostarsi sull'acqua avendo, al posto delle ruote, due scafi ed un'elica, con i primi che, le consentono di galleggiare, mentre i pedali azionano l'elica e la direzione, data dal timone, è comandata dal manubrio.

- Stagione Balneare: stagione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, così come disciplinata dalla vigente ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna.

- Stagione Balneare Estiva: stagione compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno per elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato con apposite ordinanze dei Comuni territorialmente competenti.

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche,

morfologiche e organizzative del territorio del Circondario Marittimo di Bosa, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

CAPO II

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Articolo 2

(Norme di sicurezza, limiti di navigazione e di velocità)

Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dal presente regolamento, salvo specifiche deroghe per il caso di manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), richiamato nelle premesse, unitamente alle regole di seguito indicate.

Fermo restando le disposizioni contenute nel Codice della Nautica da Diporto e nel Regolamento di attuazione e salvo quanto previsto per le singole attività diportistiche in ragione della loro specificità come disciplinato nei seguenti capi alle unità da diporto, in genere, è vietato:

- sostare ad una distanza inferiore a metri 200 dall'imboccatura del porto di Bosa (all'interno del fiume Temo) e ad una distanza inferiore a metri 100 dagli approdi turistici siti nella rada di Bosa Marina;
- navigare e sostare negli specchi acquei interni del porto di Bosa e negli specchi acquei interni agli approdi di Bosa Marina, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
- entrare, uscire e circolare all'interno dei porti ed approdi turistici del Circondario ad una velocità superiore a 3 nodi;
- circolare a propulsione velica all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore; le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore; avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti da pesca regolarmente segnalati;
- navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi dell'ordinanza di sicurezza della balneazione;

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dagli approdi turistici siti all'interno del fiume Temo devono mantenere sempre la dritta sia lungo il tratto di fiume Temo ricompreso nel pubblico demanio marittimo sia all'imboccatura costituita dalla diga foranea e l'isola Rossa.

In nessun caso, devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla COLREG 72.

Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario Marittimo di Bosa devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, con funzioni di guardiania, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.

L'alaggio ed il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione, all'interno del porto di Bosa, deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.

È vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e il varo delle unità.

È vietato l'ormeggio delle unità da diporto all'interno dei porti e negli approdi del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse dandone preventiva comunicazione all'Autorità Marittima; è vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Il conduttore di un'unità navale da diporto e chi intenda praticare le attività ludico-sportive richiamate nella presente ordinanza, prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza ed in particolare:

- a) le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti (ove previsti) in base alla effettiva navigazione che si intende effettuare e distanza dalla costa;
- c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- d) i documenti di bordo, compresa l'eventuale copertura assicurativa, siano in corso di validità (ove previsti);
- e) siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

- a) per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- b) l'assenza di acqua in sentina;
- c) le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa al numero telefonico 0785/375468 (sala operativa); o via radio VHF canale 16 ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi

tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie del presente regolamento, durante la stagione balneare estiva individuata con provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna, dalle ore 08.30 fino al tramonto, i limiti di navigazione e le velocità nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa sono quelli disciplinati dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare e dall'ordinanza n.22/18 in data 17 maggio 2018 emanate dalla Capitaneria di Porto di Oristano recante la disciplina della navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione richiamate nelle premesse e a cui si fa espresso rinvio.

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Oristano ivi compreso il Circondario Marittimo di Bosa, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco) e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una velocità non superiore ai 10 nodi con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.

Durante la stagione balneare estiva, negli specchi acquei riservati alla balneazione l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole autopropulse e non autopropulse, moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio con andatura al minimo e velocità non superiore a 3 (tre) nodi, come disciplinato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, cui si fa espresso rinvio, e per i kitesurf dal successivo articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 3

(Dotazioni di sicurezza delle unità da diporto)

Tutte le unità da diporto devono essere fornite, quando navigano, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dall'allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146, in relazione al numero di persone trasportate e alla distanza dalla costa in cui viene effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare fermo restando la responsabilità del conduttore di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dal buon senso dello stesso.

Articolo 4

(Limiti di navigazione)

I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo n. 5 del 11/01/2016 e, comunque, entro 12 miglia dalla costa.

I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa;

- b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 171/2005, ovvero autorizzato ai sensi del D.lgs. 104/2011. In tale caso, durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
- c) entro un miglio di distanza dalla costa, le moto d'acqua, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

Articolo 5

(Numero massimo delle persone trasportabili a bordo delle unità da diporto)

Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

- per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II al D.Lgs. 171/2005.
- per le unità non munite di marcatura CE:
 - a) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - b) in mancanza di omologazione e dichiarazione di conformità, ossia nel caso di prototipi non omologati il numero di persone trasportabili è determinato, secondo quanto disposto dall'art. 60 del D.M. 146/2008, come segue:
 - unità con lunghezza f.t. fino a mt. 3,50: 3 persone;
 - unità con lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50: 4 persone;
 - unità con lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00: 5 persone;
 - unità con lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50: 6 persone;
 - unità con lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50: 7 persone;
 - unità con lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50: 9 persone;
 - c) per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al punto b);
 - d) quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Con il numero massimo di persone in precedenza determinato, il natante non dovrà comunque subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute presso la falchetta (orlo superiore delle fiancate dell'unità da diporto) di uno stesso lato, e mantenere sullo stesso un bordo libero di almeno 15 centimetri.

In ogni caso, sulle tavole autopropulse (tavole a vela - windsurf) non si potrà imbarcare più di una persona.

Sui piccoli natanti, sandolini, pattini, jole, mosconi, canoe, kajak e similari, in carenza di certificazione

e/o omologazione, il numero delle persone trasportabili dovrà essere tale da garantire la sicurezza del natante.

Articolo 6

(Mantenimento delle condizioni di navigabilità)

Secondo quanto disposto dall'art. 69 del D.M. 146/2008, il proprietario dell'unità da diporto ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Il conduttore dell'unità, inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata, evitando di creare situazioni di potenziale pericolo legate dall'esaurimento del combustibile, ponendo a tal fine la massima cautela determinata dal buon senso e dalla perizia marinaresca, anche in ordine ai controlli da effettuare prima della partenza.

CAPO III

LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA UTILIZZATI IN ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE

Articolo 7

(Applicazione)

Il presente Capo III aggiorna le vigenti disposizioni in materia di utilizzo commerciale di natanti da diporto o moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque marittime alle disposizioni regolamentari emanate dall'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il Decreto Ministeriale 01 settembre 2021 e modificate con decreto 29 luglio 2024.

Articolo 8

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale di locazione noleggio)

In linea con quanto previsto dal Decreto 29 luglio 2024 che modifica l'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto o moto d'acqua, nel Circondario Marittimo di Bosa, devono presentare annualmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, tramite PEC, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conforme al modello di cui all'Allegato 1 del Decreto 29 luglio 2024 (allegato1).

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto o di moto d'acqua;
- b) elenco delle unità da impiegare ai fini di cui al comma 1, distinte per numero progressivo;
- c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- e) copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88;
- f) copia delle polizze di assicurazione, intestate all'operatore commerciale, relative alle unità da locare o noleggiare, a garanzia di tutte le persone imbarcate (compreso l'equipaggio nel caso di noleggio) e di responsabilità civile verso terzi;
- g) copia del documento d'identità in corso di validità, del legale rappresentante/procuratore dell'operatore commerciale;
- h) copia della concessione demaniale marittima ovvero dell'autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. relativa all'area sulla quale si intende svolgere l'attività, ovvero copia dell'iscrizione ex art. 68 Cod. Nav. dell'operatore commerciale che intende esercitare l'attività di locazione e/o noleggio;
- i) per gli operatori commerciali esercitanti l'attività di noleggio, un elenco dei conducenti e copia delle relative abilitazioni.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione allegata di cui sopra.

Acquisita la documentazione di cui ai periodi precedenti, l'Autorità Marittima verifica la correttezza e la completezza di quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività, e, se regolare, appone il proprio visto con firma digitale restituendone copia tramite PEC all'operatore commerciale richiedente.

La comunicazione di cui al periodo precedente, debitamente vistata dall'Autorità Marittima, deve essere conservata presso la sede dell'operatore commerciale ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

Gli operatori commerciali sono tenuti a comunicare all'Autorità Marittima, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la prevista documentazione tecnica di cui alle lettere c), d), e), e f) di cui al comma 2. Entro il medesimo termine, gli operatori commerciali comunicano altresì la cessazione dell'attività, o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima adotta, in contraddittorio e nella misura della gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Il conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia

ed a quelle recate dalla presente ordinanza.

Articolo 9

(Obblighi generali per la locazione e il noleggio)

I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione e noleggio devono essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale comprensivo di recapito telefonico seguito dalla numerazione progressiva di cui al precedente articolo 8 comma 2 lettera b) nonché con indicazione del numero massimo di persone trasportabili.

Ad eccezione dei piccoli natanti, quali natanti a remi, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo; in ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

- a) tipologia della prestazione;
- b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
- c) indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- d) dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
- e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

L'originale o copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo dell'unità.

L'operatore commerciale deve tenere un apposito registro conforme al modello in allegato 2, sul quale andranno riportati:

- a) numero progressivo di ciascun contratto e data di sottoscrizione;
- b) generalità complete del locatario o noleggiatore, recapito telefonico dello stesso e, qualora prevista per la conduzione dell'unità in oggetto, gli estremi della patente nautica;
- c) dati identificativi del natante;
- d) numero dei passeggeri alla partenza;
- e) presenza di minori a bordo alla partenza (sì/no). Se sì, indicarne il numero;
- f) zona di mare d'impiego di massima e ora di previsto rientro.

Tale registro deve essere conservato presso la sede dell'operatore commerciale e messo a disposizione delle Autorità competenti per le attività di controllo e in caso di emergenze.

Il locatore/noleggiante è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli; il locatore dovrà prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari e lo stesso locatore/noleggiatore dovrà disporre

del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio. Quando il locatore/noleggiante si identifica con il titolare dello stabilimento balneare, qualora si verifichi detto peggioramento, è tenuto ad esporre le bandiere gialla e rossa sull'apposito pennone sito nell'area in concessione.

Il locatore/noleggiante o la ditta/impresa operante devono consegnare/mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione di cui alle leggi in vigore. In caso di noleggio, l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. Essi devono, altresì, controllare che i documenti che abilitano alla navigazione siano in corso di validità e tenuti a bordo e che le persone imbarcate/pesi non superino il numero massimo consentito.

L'operatore che intende svolgere le attività disciplinate nella presente ordinanza deve sempre disporre di un'adeguata unità di emergenza in grado di prestare soccorso entro i limiti dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore, salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo, per far fronte a interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati/noleggiati, in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, ovvero, di altra situazione di emergenza; tale unità deve stazionare presso l'area in cui si esercita l'attività, essere sempre pronta ed efficiente, immediatamente disponibile all'uso da parte dell'operatore commerciale e non può essere destinata ad altri scopi. Detta unità è, a giudizio del concessionario, consigliata anche quando il locatore/noleggiatore è anche titolare di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa ed è già dotato di mezzo di servizio di soccorso e salvataggio. La predetta unità, in quest'ultimo caso, qualora il concessionario volesse implementarla, sarebbe da intendersi in aggiunta e non in sostituzione del natante a remi adibito a salvataggio per la struttura balneare.

Articolo 10

(Locazione di Natanti)

Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo al conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero di passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcature CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcature CE.

È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti nell'Allegato V del D.M. 146/2008 e ss.mm. e ii.

Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:

a) verifica che il locatario abbia compiuto gli anni 16 (sedici);

- b) informa il locatario che, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
- c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
- d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità Marittima relativa alla zona di interesse;
- e) deve munire gli utenti delle polizze assicurative a garanzia di tutti i danni comunque derivanti dall'espletamento dell'attività;
- f) se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2 del D.M. 1 settembre 2021 (allegato 3).

I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

I locatari di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili devono dotare gli stessi di apposito dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di pericolo o condotta non regolamentare dei mezzi.

Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Il locatore deve rifiutare la locazione a soggetti che presentino un evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.

Articolo 11

(Noleggio di natanti)

Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal DM 146/2008 e ss.mm. e ii.

I natanti, adibiti a noleggio, potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero di persone superiore; per equipaggio si intendono solo ed esclusivamente la persona/le persone dipendenti dell'operatore commerciale esercente l'attività.

I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall'organismo tecnico notificato ovvero affidato.

Articolo 12

(Locazione dei natanti da spiaggia, tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, etc.)

Il locatore di piccoli natanti quali, ad esempio, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kayak, stand up paddle, tavole a vela, derive a vela, e-bike aquatica, utilizzano la comunicazione semplificata (allegato 4).

La locazione di piccoli natanti può essere effettuata dalle ore 08:30 alle ore 19:30 ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli e assicurate.

Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione Italiana Vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici).

Gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale con un numero progressivo (esempio. XXXX/01, XXXX/02);

Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che, in ogni caso, all'inizio dell'attività di locazione dovranno essere favorevoli. Rientra, comunque affidata al prudente apprezzamento del locatore, ispirato al buon senso e alla normale diligenza, la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione di fattori oggettivi che possano corroborare la sua scelta (previsione di peggioramento delle condizioni meteo marine, titoli posseduti dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).

Le ditte/concessionari di strutture balneari che svolgono le attività di locazione/noleggio di piccoli natanti da spiaggia devono tenere un registro semplificato che deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte prima della consegna del natante. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli organi di controllo e deve inderogabilmente contenere informazioni quali: recapito telefonico del locatario/noleggiatore, numero di persone a bordo (adulti e bambini), orario di consegna e riconsegna, nonché la sottoscrizione del compilatore.

Il locatore/noleggiante di mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), qualora non munito del bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla terza categoria della gente di mare (art. 115 Cod. Nav.), o avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiante si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare nel quale è già presente personale munito di tale brevetto.

CAPO IV

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA, JET-SKY E MEZZI SIMILARI

Articolo 13

(Disposizioni generali)

Durante l'intero arco dell'anno la navigazione degli acquascooter, moto d'acqua, jet sky o mezzi simili è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine favorevoli e assicurate ed entro un miglio dalla costa.

Il conduttore deve aver compiuto gli anni 18 (diciotto) ed essere in possesso della patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del D.Lgs 171/2005.

I conduttori di acquascooter, moto d'acqua o mezzi simili, e le eventuali persone a bordo devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa.

I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale d'arresto d'emergenza del motore fissato al polso). Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).

In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano la locazione degli acquascooter, moto d'acqua o mezzi simili, dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione e, comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.

Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Le unità in questione dovranno essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:

- a) cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
- b) pompa o altro mezzo di esaurimento;
- c) n. 1 estintore tipo 13 B.

Non è consentito detenere a bordo delle unità in oggetto depositi di carburante.

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli acquascooter, moto d'acqua o simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali ovvero per attività di soccorso in mare.

È vietato, altresì:

- a) eseguire sui mezzi in parola lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- b) depositare detti mezzi, nel corso della stagione balneare estiva sia in ore diurne che notturne, al

di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione degli Enti competenti

Articolo 14 **(Limiti e divieti di navigazione)**

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2 e dalla propria vigente ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, l'impiego delle unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, e mezzi simili è soggetto alle seguenti condizioni:

a) durante la stagione balneare estiva:

1. il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito esclusivamente dai porti/approdi turistici o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
2. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;
3. la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e nel rispetto di una velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge;

b) al di fuori della stagione balneare estiva:

1. nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;
2. qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
3. la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300.

Per tutto l'anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Bosa, ad una distanza inferiore a 200 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi;
- b) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 300 metri da navi mercantili e da navi militari anche quando siano alla fonda;
- c) a meno di 200 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione nonché dai segnalamenti marittimi;
- d) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- e) ad una distanza superiore ad un miglio dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come battello di servizio/tender;
- f) negli specchi acquei interdetti per motivi igienico sanitari;
- g) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
- h) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;

In nessun caso devono essere attraversate le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento,

né gli specchi acquei interdetti alla balneazione per qualunque motivo.

Non è consentita la sosta o l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

Articolo 15

(Limiti di velocità)

Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, e mezzi simili dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

a) max 3 (tre) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio e dai punti di arrivo/partenza autorizzati;

b) max 10 (dieci) nodi per navigare fuori dalle zone di mare riservate ai bagnanti e fino ai 500 metri dalle scogliere o coste a picco o fino a 1000 metri dalle spiagge.

CAPO V

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 16

(Svolgimento dell'attività)

Per lo svolgimento delle suddette attività, le scuole dovranno essere:

a) società, circoli sportivi, associazioni o imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto o affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali;

b) munite di autorizzazione, licenza, nulla-osta, e/o ogni altro provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente;

c) in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

L'uso dei natanti da parte delle scuole di cui al presente capo è subordinato, oltre che alle prescrizioni generali del presente regolamento, alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto nonché alle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento, ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:

a) in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;

b) con l'assistenza di un'unità d'appoggio (ad idrogetto o a motore con elica schermata), che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza;

- c) l'eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, durante la stagione balneare estiva, deve avvenire percorrendo gli appositi corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il governo del mezzo, procedendo, comunque, con la massima prudenza;
- d) tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o delle tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente, munita di fischietto.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE AUTOPROPULSE (TAVOLE A VELA - WINDSURF) E SIMILARI

Articolo 17

(Disposizioni generali)

Per la condotta delle tavole autopropulse è necessario aver compiuto gli anni 14 (quattordici). Si prescinde da tale requisito, nei casi previsti dall'articolo 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da Federazioni Nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone e/o a terzi.

Il conduttore delle tavole a vela e unità similari deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

L'eventuale persona trasportata dovrà, al pari del conduttore indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

Articolo 18

(Limiti e divieti di navigazione)

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2 e dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare nonché quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, alle tavole autopropulse (tavole a vela - windsurf) e mezzi similari è fatto divieto di navigare:

- a) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) durante la stagione balneare estiva entro 200 (duecento) metri dalla costa o 100 metri dalle coste

a picco o comunque frequentate dai bagnanti;

c) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;

d) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

e) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;

f) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;

g) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;

h) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l'atterraggio delle tavole autopropulse (tavole a vela - windsurf) e mezzi simili è consentita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi corridoi di lancio autorizzati; in assenza di corridoi di lancio, l'attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione è consentito seguendo rotte perpendicolari alla costa con vela ammainata.

Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio; tali natanti devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte più possibili perpendicolari alla spiaggia.

All'interno dei corridoi di lancio sono vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità, nonché il deposito di attrezzatura dedicata agli sport acquatici; i tratti di arenile retrostanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall'attrezzatura sportiva necessaria all'uso privato e solo per il tempo indispensabile a preparazione, uso e disarmo della stessa.

È vietato, altresì:

- lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi;
- lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 19

(Disposizioni generali)

L'esercizio del kitesurf è consentito:

a) al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco e, comunque, entro 1 miglio dalla costa;

b) in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento

non superiore a 20 nodi).

Per la condotta delle tavole autopropulse è necessario aver compiuto anni 14 (quattordici). Si prescinde da tale requisito, nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da Federazioni Nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone e/o a terzi.

Il conduttore del kitesurf e unità simili deve indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento ed un casco protettivo omologato; durante lo svolgimento di lezioni di istruzione l'istruttore certificato, oltre ad avere l'onere di vigilare costantemente sulle attività del corsista deve garantire che lo stesso sia equipaggiato con cintura di salvataggio di tipo omologato e casco protettivo.

Articolo 20

(Regole di condotta delle tavole a vela con aquilone - kitesurf)

La pratica del kitesurf può essere effettuata solo in ore diurne (dall'alba al tramonto) e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi) ed è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- il kitesurf deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona;
- collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;
- l'utilizzatore del kitesurf deve essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala, in modo da permettere a quest'ultimo, in caso di emergenza, di abbandonare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata (cd. self rescue);
- l'utilizzatore deve essere altresì munito di un attrezzo idoneo a recidere le cime (linee) in caso di emergenza ovvero altro sistema di sgancio automatico che permetta all'utilizzatore di separarsi immediatamente dal kite e dalle relative linee in caso di emergenza;
- è vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto, completamente i cavi sulla barra di controllo riponendo la barra (con le relative linee avvolte) sulla vela;
- è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
- uscire in condizioni di vento da terra "off shore";
- quando due kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), il conduttore che ha mura a sinistra deve lasciare libera la rotta a chi naviga con mura a dritta abbassando il kite (vela) e impostando un'andatura al lasco;
- quando due kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando, il conduttore del kitesurf sottovento dovrà abbassare il kite;

- quando un kitesurf incrocia altre unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura;
- nella conduzione delle tavole a vela con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare;
- nel caso in cui un kitesurf risulti scuffiato (conduttore in acqua senza tavola con vela in volo) quest'ultimo assumerà la qualifica di ostacolo nei confronti degli altri conduttori che dovranno garantire il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza.

Articolo 21

(Limiti e divieti di navigazione)

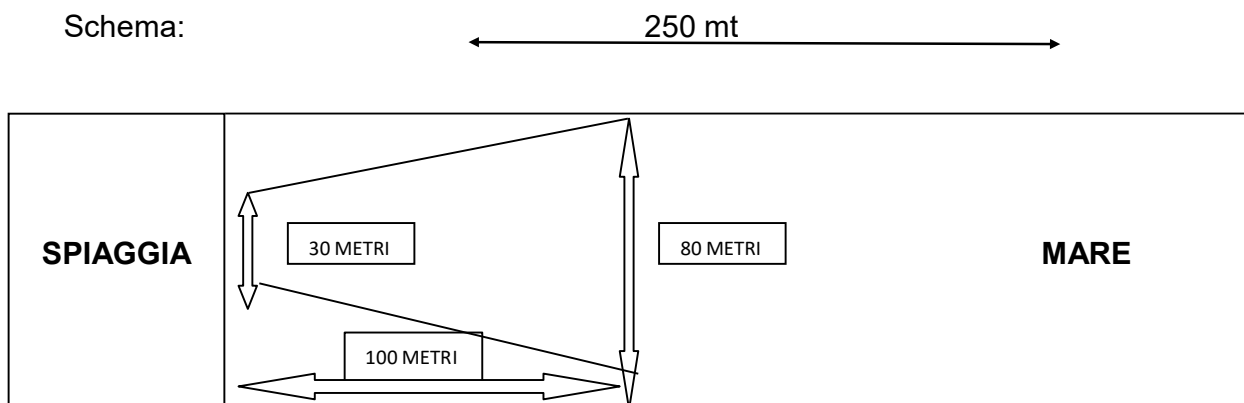
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2 e dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare nonché quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, l'esercizio del kitesurf è vietato:

- a) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) durante la stagione balneare estiva entro 200 (duecento) metri dalla costa e metri 100 dalle scogliere a picco;
- c) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Bosa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- d) navigare a distanza inferiore a metri 200 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Bosa;
- e) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
- f) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
- g) navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- h) navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.

Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l'atterraggio delle tavole a vela con aquilone è consentita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi corridoi di lancio autorizzati aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti caratteristiche:

- larghezza fronte spiaggia minima metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 80 e ad una distanza dalla costa di metri 100;
- delimitazione laterale sino alla distanza di metri 250 dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di metri 20, l'una dall'altra;
- al fine di agevolare il rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 250 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione concedente;
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOI USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia

all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.



Al fine di aumentare il gradiente di sicurezza della navigazione e della balneazione, nell'area retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni della spiaggia lo consentano e, previa autorizzazione/concessione del competente Ente territoriale/locale, una "zona a terra" a favore dei kites dove sarà consentito l'attività di deposito, preparazione e insegnamento.

In tale area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti, ovvero di terzi estranei all'attività sportiva oggetto del presente articolo.

Il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite.

L'impiego del corridoio di lancio è limitato alle operazioni di atterraggio e di partenza dalla spiaggia. La partenza e l'atterraggio attraverso i corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante del corridoio.

La partenza ed il rientro del kite-surf, attraverso i corridoi di lancio dedicati, devono avvenire in modo rapido ed ordinato.

In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti.

CAPO VIII

SCI NAUTICO

Articolo 22

(Disposizioni generali)

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, in premessa citati, cui si fa espresso rinvio.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2 e dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare nonché quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, a chi esercita lo sci nautico è fatto divieto di navigare:

- a) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Bosa, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco;
- f) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- g) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- h) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- i) a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 23

(Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

L'esercizio dello sci nautico è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto 21 ventuno anni ed essere in possesso di regolare patente nautica, conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) lo sciatore nautico dovrà aver compiuto almeno gli anni 14 (quattordici) di età e dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio, di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto ed un casco protettivo di tipo rigido omologato;
- d) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso e l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 146/2008) e, comunque dotato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di gaffa,

salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso;

f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 (dodici) metri;

g) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;

h) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;

i) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;

l) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;

m) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia le unità trainanti sciatori nautici, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta in mare di quest'ultimo;

n) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;

o) durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

Articolo 24

(Tipologia di esercizio)

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

L'esercizio dello sci nautico - per conto proprio, nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

L'esercizio dello sci nautico per finalità di lucro è subordinato a tutte le condizioni di sicurezza sopra menzionate nonché a quanto previsto dalle altre normative di settore.

CAPO IX PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE

Articolo 25

(Disposizioni generali)

Al paracadutismo ascensionale, in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia, si applica quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, in ordine alla disciplina dello sci nautico.

Tale attività è consentita esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli e secondo le modalità indicate nella vigente ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Oristano che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché secondo i divieti di cui al precedente articolo 22.

Articolo 26

(Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

L'esercizio del paracadutismo ascensionale, effettuato per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi sportivi, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto gli anni 21 (ventuno) ed essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) il paracadutista dovrà aver compiuto almeno gli anni 14 (quattordici) e dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio, di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto ed un casco protettivo di tipo rigido omologato;
- d) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 146/2008) e, comunque dotato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di gaffa, salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso;
- f) l'unità trainante deve essere munita nella parte poppiera, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore a 12 (dodici) metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le

quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;

h) le fasi di decollo ed appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;

i) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute-trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;

j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (pari a 36,6 mt) e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;

k) durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramenti di persone";

l) ciascuna unità potrà trainare soltanto un paracadute per volta massimo biposto e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (ad esempio: sci nautico, pesca, etc.)

m) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola, ovvero attraversarne la scia in velocità e navigare a distanza tale da poter investire il paracadutista, in caso di caduta in mare, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;

n) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;

o) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;

p) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;

q) durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a (3) tre nodi;

r) all'esercizio del paracadutismo ascensionale trovano parimenti applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 24.

CAPO X

E-BIKE ACQUATICA

Articolo 27 **(Disposizioni generali)**

Per la condotta delle e-bike acquatiche è necessario aver compiuto gli anni 16 (sedici).

È fatto obbligo, per l'utilizzatore, di osservare tutte le disposizioni contenute nel libretto di istruzioni dell'unità ed indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

L'e-bike acquatica deve essere munita di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

In caso di utilizzo commerciale dell'e-bike acquatica si applicano le disposizioni previste dal CAPO III del presente Regolamento.

Articolo 28 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 e dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare nonché quella in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Oristano, alle e- bike è consentito navigare:

- a) esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto);
- b) con condizioni meteo marine favorevoli e assicurate, con altezza massima dell'onda non superiore a 0,5 metri (valore 2 della scala Douglas);
- c) fino ad una distanza di 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
- d) durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle e-bike è consentita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi corridoi di lancio autorizzati.

È vietato l'utilizzo della e-bike acquatica:

- a) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Bosa, ad una distanza inferiore a 200 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- f) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g) a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di

acquacoltura.

CAPO XI

TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 29

(Disposizioni generali)

L'esercizio delle attività di traino di giochi d'acqua (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle o simili) è consentito esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare estiva così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità indicate nelle vigenti ordinanze del Capo del Compartimento di Oristano che disciplinano i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e la sicurezza balneare nonché secondo i divieti di cui al precedente articolo 22.

Articolo 30

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto gli anni 21 (ventuno) ed essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo conseguita da almeno due anni;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, dovranno aver compiuto almeno gli anni 12 (dodici) ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio, munita di fischietto, di tipo conforme alla vigente normativa;
- d) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso nonché dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 146/2008) e, comunque dotato, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di gaffa, salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri, di una cassetta di pronto soccorso;
- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;

- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a 12 (dodici) metri;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo-galleggiante gonfiabile);
- i) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle unità stesse;
- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
- k) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- l) durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta;
- m) i passeggeri del natante rimorchiato devono imbarcare sulla battigia nell'area corrispondente all'inizio del corridoio di lancio, durante la stagione balneare estiva.
- n) è fatto divieto di impiegare acquascooter, moto d'acqua, jet sky o mezzi simili per esercitare l'attività di traino di cui al presente capo.

CAPO XII

ATTIVITA' SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA

Articolo 31

(Applicazione)

Il presente Capo XII aggiorna ed integra le vigenti disposizioni in materia di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime alle disposizioni di cui al D.M. 01 settembre 2021, in premessa richiamato.

L'attività di snorkeling nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa è disciplinata con l'ordinanza n. 17/2019 del 24.09.2019 di questo Comando.

Articolo 32

(Requisiti per lo svolgimento delle attività subacquee)

I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa devono presentare a questo Ufficio, tramite PEC o, in alternativa, a mano presso la Sezione Proprietà Navale, Diporto e Patenti del Comando in intestazione, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conforme al modello di cui all'Allegato 1 del DM 1 settembre 2021 (allegato 1).

Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:

- a) certificato d'iscrizione presso la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- b) elenco delle unità impiegate distinte per numero progressivo;
- c) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
- d) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
- e) polizza assicurativa dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee.

Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro vidimato dall'Autorità Marittima sul quale riportano:

- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

1. Il registro di cui al precedente comma, dovrà essere sottoposto a vidimazione semestrale (entro i primi 10 giorni del mese di giugno e di gennaio) all'Autorità Marittima, Sezione Proprietà Navale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione di cui ai precedenti periodi.

Acquisita la documentazione di cui ai punti precedenti, l'Autorità Marittima verifica la correttezza e la completezza di quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività, e, se regolare, appone il proprio visto con firma digitale restituendone copia tramite PEC all'operatore commerciale richiedente.

La comunicazione di cui al comma precedente, debitamente vistata dall'Autorità Marittima deve essere conservata presso la sede dell'operatore commerciale ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti.

L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità Marittima, entro 15 (quindici giorni) dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza, ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Gli operatori del turismo subacqueo, in ambito turistico ricreativo, devono essere iscritti negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 09/1999 in data 26.02.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2006 in data 18.12.2006, richiamate nelle premesse, e nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente (se previsto), nonché munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola.

Articolo 33

(Zone di mare vietate alle immersioni subacquee)

In generale, l'esercizio di tutte le attività subacquee è vietato, durante l'arco dell'intero anno solare:

- a) nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
- b) ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
- c) ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- d) ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- a) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
- b) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione.

Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico ovvero video-fotografico-documentaristico a livello professionale o, comunque, in zone e tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato deve presentare specifica istanza indicando:

- data, ora e luogo dell'immersione;

- il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
- i nominativi delle guide subacquee eventualmente coinvolte;
- gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
- i mezzi di comunicazione (radio/cellulare) a disposizione durante l'immersione;
- una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.

L'Ufficio, esperita la necessaria istruttoria, adotta specifico provvedimento autorizzatorio ed emana, se ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, specifica ordinanza di polizia marittima.

Articolo 34

(Norme generali di comportamento del subacqueo)

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato nel presente capo, salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti e/o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 35

(Segnalazione dei subacquei in immersione)

Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando operi con autorespiratore oppure si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione, ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. In particolare:

- a) nelle immersioni diurne deve segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
- b) nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300

metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12), ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12) ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;

c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Le unità da diporto, da pesca o da traffico in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Articolo 36

(Disciplina della pesca subacquea non professionale – richiami normativi)

La pesca subacquea non professionale è regolamentata dagli articoli 128 bis e seguenti del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e ss.mm. e ii., dal D.M. 1° giugno 1987 n° 249 nonché dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati.

L'esercizio della pesca subacquea non professionale è subordinato, altresì, all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;

b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea;

c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;

d) durante la stagione balneare estiva, è sempre vietata a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e a 100 (cento) metri dalle coste a picco sul mare;

e) è vietata per tutto l'intero arco dell'anno nelle zone elencate al precedente articolo 33;

f) è fatto divieto di attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché tenere la stessa in posizione di armamento;

g) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventualenuotatore

operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;

h) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16;

i) ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei;

j) se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza;

k) al subacqueo in immersione si applicano le disposizioni relative ai segnalamenti previste dall'articolo 35 comma 2 del presente Capo.

La pesca subacquea non professionale, all'interno del perimetro delle aree protette, è regolamentata anche dalle leggi, dai rispettivi decreti attuativi e dalle altre pertinenti norme regolamentari in vigore.

Articolo 37

(Esercizio di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Bosa le attività consistenti nel fornire servizi di addestramento subacqueo, di immersioni organizzate, di immersioni guidate, del solo supporto tecnico/logistico di superficie alle immersioni sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti/prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Il mero noleggio di attrezzature subacquee rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Art. 38

(Norme per le immersioni didattiche e gli istruttori)

Le attività subacquee organizzate ai fini sportivi-turistici per il conseguimento di brevetti e le immersioni subacquee guidate sono consentite a Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Associazioni legalmente riconosciute e imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale.

L'istruttore nelle immersioni didattiche, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni istruttore non può seguire simultaneamente nell'immersione un numero di allievi subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi

Durante le immersioni didattiche, nel luogo di partenza, deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica o comunque una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le suddette immersioni dovranno essere

effettuate in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Per lo svolgimento di tali attività devono essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni Nazionali o internazionali, nonché le seguenti prescrizioni: l'organizzatore dell'attività deve inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Bosa con almeno 8 (otto) ore di anticipo prima dell'evento, a mezzo e-mail e PEC fatta salva la possibilità di eventuali rettifiche, una nota informativa riportante:

- località, data e ora prevista dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- dati identificativi unità utilizzata;
- modalità operative.

L'operatore commerciale deve essere coperto di polizza assicurativa per la responsabilità civile estesa anche a tutte le persone trasportate compresi istruttori, equipaggio e partecipanti

Nel caso di centri di immersione che forniscano servizio di guida nelle immersioni a scopo ricreativo, ogni guida, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, può condurre sott'acqua non più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5. Nel luogo di partenza deve essere, altresì, presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Articolo 39

(Mezzo nautico d'appoggio – Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

Il/i subacqueo/i in immersione, sia essa organizzata, guidata o didattica, deve essere sempre accompagnato da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui al precedente articolo 32 punto b) seguito dalla lettera "S") devono essere apposti in modo da risultare chiaramente

leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima; per le associazioni sportive dilettantistiche ovvero le associazioni senza scopo di lucro, l'identificativo potrà essere riportato su supporto amovibile e posizionato in luogo ben visibile nel corso delle immersioni.

In caso di immersioni svolte con l'ausilio di natanti in appoggio, a bordo dell'unità deve essere sempre presente, in occasione dell'esecuzione delle immersioni, almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso della patente nautica di categoria A o superiore nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all'uso delle attrezzature in dotazione; qualora l'immersione sia organizzata ovvero guidata ovvero didattica, il personale a bordo dovrà rispettare i requisiti previsti per le "persone in grado di fornire assistenza", vale a dire in grado di effettuare le previste comunicazioni d'emergenza, dotata di conoscenze debitamente certificate sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso in mare nell'attesa dell'intervento di personale specializzato.

Oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 (le cui norme devono intendersi qui integralmente richiamate), devono avere a bordo le dotazioni supplementari prescritte dall'articolo 90 del predetto D.M., ovvero: una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

- in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al precedente punto, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.2022 del ministero della Salute, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

I suddetti mezzi devono inoltre avere a bordo:

- un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);

- tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);

- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Le unità nautiche di appoggio, durante attività di immersione notturna a scopo turistico - sportivo, devono tenere accesi i fanali prescritti dalla vigente normativa in materia (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972). Il presente comma si applica anche in caso di immersioni individuali, come sopra definite, qualora svolte con l'appoggio di un mezzo nautico.

Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal Codice della Navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

- a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
- b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "registro regionale degli operatori del turismo subacqueo" degli istruttori/guide subacquee;
- c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

All'interno delle aree protette, gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal regolamento che disciplina le attività ivi consentite.

L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Il presente articolo si applica integralmente anche nel caso in cui il fornitore del servizio eroghi unicamente il servizio di supporto tecnico/logistico di superficie per l'effettuazione di immersioni.

Articolo 40

(Immersioni senza supporto di mezzo nautico)

Qualora le immersioni organizzate, guidate e didattiche, si svolgano presso il luogo di partenza a terra, che dovrà essere sempre presidiato da personale abilitato al primo soccorso e dal quale i subacquei non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- a) una bombola da almeno 10 (dieci) litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.2022, e una maschera di insufflazione;
- c) un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
- d) tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime,

Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Articolo 41

(Obblighi connessi alla sicurezza delle immersioni)

I fornitori di servizi connessi alle attività subacquee, siano essi organizzazioni didattiche, centri di immersione, istruttori o guide subacquee, sia il servizio erogato a titolo oneroso o gratuito, dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti alle persone (ivi compresi gli istruttori, guide, staff) dalla partecipazione alle attività svolte.

Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto delle immersioni.

Le attrezzature di proprietà, o comunque utilizzate dal fornitore del servizio per essere messe a disposizione a favore dei clienti/associati/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

Per ogni sito di immersione, il fornitore del servizio, sia esso una organizzazione didattica, un centro di immersione, un istruttore o una guida subacquea, deve eseguire una preventiva “valutazione del rischio” che comprenda e consideri almeno i seguenti presupposti:

- a) maree e correnti;
- b) natura e profondità del fondale e presenza di eventuali ostacoli (condotte, cavidotti, relitti, ecc.);
- c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
- d) metodi di entrata ed uscita dall'acqua (anche in rapporto alle caratteristiche del mezzo nautico di appoggio, se previsto);
- e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
- f) livello di preparazione necessaria ai partecipanti per affrontare l'immersione.

Il fornitore del servizio deve assicurarsi che la dimensione del gruppo e la capacità dei componenti della squadra d'immersione a sua disposizione siano appropriati per permettere che tutte le attività subacquee vengano effettuate in sicurezza.

Nel caso di immersioni notturne, è fatto obbligo al fornitore del servizio di presentare apposita comunicazione preventiva a questa Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla suddetta immersione.

Articolo 42

(Comunicazioni al partecipante all'immersione)

Nel caso di immersioni a scopo didattico o organizzate o guidate, prima dell'inizio dell'immersione il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni relative all'immersione da effettuare; in particolare:

- localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;

- itinerario che si seguirà in acqua;
- condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- i metodi e le tecniche più opportune per immergersi e uscire dall'acqua;
- i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
- ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

CAPO XIII

NATANTI DA SPIAGGIA (PICCOLI NATANTI)

Articolo 43

(Disposizioni generali)

L'esercizio di piccoli natanti a remi o a pedali e di mezzi ad essi simili e/o assimilabili tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, stand up paddle, kayak, tavole autopropulse e non, surf, body board etc., è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine favorevoli, durante la stagione balneare estiva così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità indicate nelle vigenti ordinanze del Capo del Compartimento di Oristano che disciplinano i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

L'utilizzo di canoe, kajak e surf è consentito anche nei periodi non ricompresi nella stagione balneare estiva, così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 44

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio di attività con natanti di cui al presente capo è subordinato all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni/prescrizioni:

- a) gli utilizzatori devono aver compiuto gli anni 14 (quattordici). Si prescinde da tale requisito, nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da Federazioni Nazionali, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone e/o a terzi;
- b) gli utilizzatori dei piccoli natanti dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPO XIV

“RAY BOARD”, “SEAFly”, “SUBWING” “SURFEROARD”

Articolo 45

(Disposizioni generali)

L'esercizio delle attività di “ray board”, “seafly”, “subwing” “surferoard” o similari, è consentito esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità indicate nelle vigenti Ordinanze del Capo del Compartimento di Oristano che disciplinano i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

Articolo 46

(Disciplina per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo trainante deve aver compiuto gli anni 18 (diciotto) ed essere in possesso della patente nautica e deve essere accompagnato da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto della stessa con il bagnante trainato;
- c) il bagnante deve aver compiuto gli anni 14 (quattordici);
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino non deve superare i 4 nodi;
- f) sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300;
- g) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso (conforme a quanto previsto dalla Tabella “D” allegata al D.M. 10.03.2022 del Ministero della Salute) di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- h) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
- i) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- j) è possibile trainare un unico bagnante ed è vietato svolgere altra attività contestuale;

- k) divieto di utilizzo per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- l) obbligo per il bagnante, di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 5 metri;
- m) la partenza ed il rientro devono avvenire tramite corridoi di lancio autorizzati;
- n) è vietato l'esercizio dell'attività in parola tramite acquascooter, moto d'acqua, jet sky o similare.

Articolo 47

(Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile denominati "Sea scooter")

Si definiscono "seascooter" i mezzi di propulsione caratterizzati dalla totale assenza di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L'utilizzo del dispositivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la conduzione è consentita solamente in orario diurno (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- b) l'utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 indossando un giubbotto di salvataggio;
- c) il conduttore, quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di metri 50 visibile ad una distanza non inferiore a metri 300;
- d) ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo; il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente periodo non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

L'utilizzo di propulsori acquatici È VIETATO:

- a) all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita, utilizzando gli appositi corridoi di lancio. Al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
- b) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;
- c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
- d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari, nasse e/o altri strumenti da pesca;

- e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
- f) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

CAPO XV

“JETLEV FLYER”, “FLYBOARD” E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 48

(Disposizioni generali)

L'utilizzo dei “jetlev flyer”, “flyboard” o similari, è consentito esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità indicate nelle vigenti ordinanze del Capo del Compartimento di Oristano che disciplinano i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

Articolo 49

(Requisiti e modalità di condotta)

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) l'utilizzatore deve aver compiuto gli anni 18 (diciotto) e deve essere in possesso della patente nautica; per il “Flyboard”, nel caso in cui a bordo della moto d'acqua ci sia un accompagnatore in possesso del titolo, la patente nautica non è necessaria per l'utilizzatore;
- b) l'attività deve essere svolta in un'area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, con partenza da corridoi di lancio autorizzati;
- c) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
- d) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto;
- e) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- f) è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- g) l'utilizzatore deve osservare tutte le disposizioni previste nel libretto istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- h) l'utilizzatore dovrà obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;

- l) in caso di locazione il dispositivo deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare propria o altrui;
- m) le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un "JetLev Flyer" o un "Flyboard" dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;
- n) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
- o) per le moto d'acqua alle quali è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle della presente scheda, ove compatibili;
- p) ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- q) gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
- r) prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore ed all'operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza.

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l'utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore/operatore.

L'uso è vietato:

- in prossimità di strutture fisse, scogliere, moli, pontili, per un raggio di 300 metri da essi;
- analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione.

L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Ente Locale/Amministrazione; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

Articolo 50

SUP (STAND UP PADDLE)

L'utilizzo del Sup (Stand Up Paddle) è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine

favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi) durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità indicate nelle vigenti ordinanze del Capo del Compartimento di Oristano che disciplinano i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) l'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
- b) è fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione;
- c) la navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata; la navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
- d) i conduttori di tavola SUP dovranno porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo;
- e) la partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.

È fatto divieto di navigare:

- nel raggio di 300 metri dall'imboccatura del porto di Bosa;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- all'interno del porto di Bosa e negli approdi turistici della rada di Bosa Marina e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

CAPO XVI
“TAVOLE ELETTRICHE E DISPOSITIVI ASSIMILABILI”

Articolo 51
(Disposizioni generali)

L'utilizzo dei dispositivi denominati “E – Foil e E - Board” ovvero tavole elettriche/motorizzate e di apparecchi simili, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I e II del presente Regolamento, sono soggette anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Articolo 52
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'utilizzo dei dispositivi di cui al precedente articolo è soggetto alle sotto riportate condizioni:

- a) età minima di anni 16 (sedici) per la conduzione;
- b) limite di navigazione fino a 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- c) i conduttori dei dispositivi di cui sopra devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici;
- d) è fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa;
- e) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni a indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

Bosa (OR), 17.12.2024

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandra GABRINI
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di: società/ditta individuale di locazione /noleggio _____ centro di immersione e di addestramento subacqueo _____ circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____ con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____ iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____,
larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/ _____ Kw, max
persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____,
larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/ _____ Kw, max
persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____,
larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/ _____ Kw, max
persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____,
larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/ _____ Kw, max
persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

**“REGISTRO LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITÀ
DA DIPORTO”**

PROGR.VO GIORNALIER O	DAT A	ESTRE MI MEZZO NAUTIC O	ORA CONSEGN A	ORA RITIR O	COGNOME NOME CONDUTTORE/NOLEGGIA NTE	NUMERO TELEFON O CELLULAR E	ESTREMI DOCUMENT O E PAT. NAUTICA 1	NUMERO DEI PASSEGGE RI*	PRESENZ A DI MONORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEG O E OPA ²

¹ Se prevista² OPA: orario previsto di arrivo

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature,
della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fasciadi 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;

- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

“COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA LOCAZIONE NATANTI IN SPIAGGIA”

DATA _____

MEZZO NAUTICO _____

ORA CONSEGNA _____

ORA RITIRO _____

COGNOME _____

NOME _____

TELEFONO CELLULARE _____

PRESENZA DI MONORI A BORDO (SI/NO) _____

INDICARE IL NUMERO _____

ZONA DI MARE D'IMPIEGO _____

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE/LOCATARIO
